



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione Mercati - Unità Mercati Retail  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 10 Giugno 2016*

### **Osservazioni al DCO 216/2016/R/com "Fatturazione di periodo nel mercato retail, nel quadro di evoluzione e superamento dei regimi di tutela di prezzo"**

#### **Considerazioni generali**

Ringraziando per la comunque utile opportunità di confronto, riteniamo opportuno sottolineare che a nostro avviso il Documento è fortemente sbilanciato verso logiche di standardizzazione spinta, nell'ottica di facilitare la confrontabilità delle offerte, mentre pare sottovalutare ampiamente l'importanza della differenziazione delle offerte, presupposto imprescindibile per garantire un servizio sempre più aderente alle diverse e diversificate necessità dei clienti. Un quesito fondamentale, al quale riteniamo dovrebbe semmai esser dedicato un apposito DCO potrebbe piuttosto essere: "come garantire la confrontabilità di offerte diversificate?". Crediamo che, per dare risposta ad un tale non facile problema, un tavolo di lavoro che riunisca tutti i principali stakeholder (venditori, associazioni dei clienti, i cosiddetti comparatori, etc.) sia lo strumento più efficace.

A fronte di significativi costi di implementazione, rileviamo inoltre un alto rischio che di fatto alla fine solo le offerte standard siano percepite come sicure, a forte discapito dell'apertura del mercato libero e inibendone la competitività.

#### **Considerazioni di dettaglio**

##### ***Q1. Si condivide l'ambito di applicazione illustrato? Se no, per quali motivi?***

Non rileviamo criticità relativamente all'ambito di applicazione identificato.

##### ***Q2. Si condividono gli orientamenti in materia di misura dell'energia elettrica? Se no, per quali motivi?***

Condividiamo l'aumento della frequenza delle letture e le misure introdotte volte a responsabilizzare i distributori, riteniamo tuttavia necessaria, anche stimolando un aggiornamento



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

della normativa primaria, attuare misure forzose che permettano di rendere finalmente accessibili i gruppi di misura non ancora tali.

### **Q3. Si condividono gli indennizzi proposti? Se no, per quali motivi?**

Riteniamo gli indennizzi proposti purtroppo ancora insufficienti a stimolare migliori prestazioni da parte dei distributori, e rileviamo in tal senso anche un'immotivata disparità rispetto a quelli imputati ai venditori. Per avere una reale incidenza, gli indennizzi gravanti sulle inadempienze delle imprese di distribuzione dovrebbero ammontare almeno al costo dell'uscita dell'addetto alla lettura, e dovrebbero inoltre essere parametrati all'energia/i volumi coinvolti (ad esempio con riferimento al consumo annuo del cliente).

Inoltre è necessario istituire un flusso *ad hoc* relativo alle fatture, che consenta ai venditori di intercettare e tracciare gli indennizzi erogati.

### **Q4. Si condividono gli interventi in tema di misura gas prospettati? Se no, per quali motivi?**

Condividiamo e ne riteniamo urgente l'implementazione. Relativamente a quanto riportato al punto 4.18 c) condividiamo inoltre fortemente che nel processo di sostituzione dei gruppi di misura si dia priorità ai punti attualmente non accessibili.

### **Q5. Si condividono gli obblighi di registrazione proposti e la codifica ipotizzata? Se no, per quali motivi?**

Condividiamo. Definire lo *status quo* è il primo passo per monitorare l'indispensabile miglioramento delle prestazioni da parte delle imprese di distribuzione.

Relativamente a quanto riportato al punto 4.21 b) - cause per tentativi di lettura non andati a buon fine - non si comprende come l'impresa distributrice possa ancor oggi non essere a conoscenza o non trovare l'indirizzo di ubicazione del punto di prelievo.

### **Q6. Si condivide l'ordine di priorità proposto? Se no, per quali motivi?**

Riteniamo plausibile l'ordine di priorità proposto. Date le notevoli differenze nei due settori un'omologazione sarebbe improponibile nel medio termine. Infatti nel settore gas l'autolettura è già adeguatamente normata e costituisce uno degli strumenti principali ai fini della fatturazione data la scarsità di letture del distributore.

Nel settore elettrico riteniamo invece che, dato l'elevato grado di tele-gestione, non sia opportuno incentivare eccessivamente le autoletture (che ricordiamo non sono esenti da errori da parte del cliente).

Nello specifico a nostro parere, l'ordine di priorità dovrebbe quindi essere, per il settore gas:



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

1. dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dal distributore;
2. dati di autolettura dichiarati dal cliente finale;
3. dati di consumo stimati dal venditore;
4. dati di misura stimati e messi a disposizione dal distributore, qualora il venditore li ritenga più affidabili rispetto ai propri.

Per il settore elettrico:

1. dati di misura effettivi rilevati e messi a disposizione dal distributore;
2. in assenza dei dati di misura effettivi, al venditore dovrebbe essere lasciata la facoltà di utilizzare i dati di autolettura dichiarati dal cliente finale, i dati di consumo stimati dal venditore o i dati di misura stimati e messi a disposizione dal distributore.

La data di “originazione” dell’autolettura dovrebbe inoltre essere la data in cui il cliente comunica la medesima.

### ***Q7. Si condivide la possibilità di utilizzare in fattura anche autoletture non validate? Se no, per quali motivi?***

Premettiamo che, relativamente a quanto riportato ai punti 4.32 e 4.33, al fine di evitare complicazioni, suggeriremmo che l'Autorità normi un algoritmo unico di validazione, implementabile sia dai DSO che dai venditori, così da consentire a questi ultimi di provvedere a una "auto-validazione" praticamente in tempo reale.

Ciononostante, in linea con quanto specificato nel precedente punto, condividiamo l'introduzione della possibilità, a discrezione del venditore, di utilizzare in fattura anche autoletture non validate (ovvero da intendersi ancora in attesa di validazione). L'impossibilità di procedere al ricalcolo in assenza di lettura effettiva o di autolettura validata non andrebbe incontro alle esigenze del cliente (es. non sarebbe più possibile rettificare le fatture in tempo reale sulla base delle autoletture telefoniche comunicate dal cliente). In riferimento alla “non presa in carico dell’autolettura”, più che far riferimento a “un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato disponibile”, come previsto al punto 4.34, riteniamo corretto far riferimento a un valore di scarto non superiore al 50% rispetto alla stima del venditore (che, ricordiamo, è generalmente affidabile).

Relativamente a quanto riportato al punto 4.28 non è chiaro come vada interpretato l'articolo. Il punto pare infatti in contraddizione con la previsione in base alla quale l'autolettura andrebbe considerata anche se non validata.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Q8. Si condividono gli orientamenti inerenti all'autolettura del settore elettrico? Se no, per quali motivi?**

In linea generale condividiamo quanto proposto dall'Autorità in merito all'incentivazione e all'informazione da dare al cliente in merito all'autolettura, ma riteniamo opportuno segnalare che l'implementazione di tale processo si rende necessaria per una costante negligenza da parte dei distributori, i quali ancora oggi non adempiono completamente ai propri obblighi di raccolta e comunicazione dei dati di misura, pur percependo una remunerazione per tale servizio. Inoltre, relativamente a quanto riportato al punto 4.45 riteniamo opportuno che AEEGSI non vincoli la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale a canali/circostanze specifici. Dovrebbe essere data la possibilità alle società di vendita di acquisire il dato secondo tutte le modalità considerate opportune.

Relativamente a quanto riportato al punto 4.44 riteniamo necessario fissare un limite al numero di autoletture che possano essere prese in considerazione, proponendo di far riferimento all'ultima della finestra. Non riteniamo infatti che obbligare il venditore a considerare e trasmettere al distributore più di un'autolettura nella medesima finestra di riferimento porti maggiore flessibilità.

**Q9. Si condividono i tempi e le modalità di gestione degli scambi informativi tra i venditori e le imprese di distribuzione inerenti all'autolettura? Se no, per quali motivi?**

Riteniamo condivisibile l'obbligo imposto al venditore di trasmettere l'autolettura comunicatagli dal cliente finale al distributore entro i 4 giorni successivi alla data di acquisizione, al tempo stesso facciamo presente che il rispetto delle tempistiche di validazione a carico del distributore è indispensabile affinché tale processo produca i risultati sperati.

Non concordiamo con la modalità prevista per lo scambio dei flussi informativi tra distributore e venditore, in quanto la gestione delle comunicazioni attraverso l'utilizzo della posta certificata risulta complessa e poco efficiente; auspichiamo invece che l'Autorità possa prevedere una specifica funzionalità tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) quale interfaccia funzionale e immediata per lo scambio delle informazioni e dati tra le parti.

Cogliamo inoltre l'occasione per segnalare che lato elettrico occorre costruire da zero un tracciato per la validazione delle autoletture (che risulti compatibile con quello in costruzione nel SII relativo alle misure elettriche), nonché la necessità di stabilire regole anche su come i distributori devono ricostruire le misure in caso di conguaglio.

**Q10. Si condividono le casistiche nelle quali può essere effettuata l'autolettura anche dai clienti telegestiti? Se no, per quali motivi?**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Q11. Si ritengono condivisibili le modifiche illustrate per il settore del gas naturale? Se no, per quali motivi?**

**Q12. Si condividono le modalità di evidenziazione in bolletta delle autoletture e degli eventuali ricalcoli conseguenti per entrambi i settori? Se no, per quali motivi?**

Condividiamo in linea generale quanto proposto. Riteniamo auspicabile mantenere l'attuale disciplina relativa alle motivazioni di ricalcolo, senza aggiungerne di ulteriori. Infatti rispetto al marginale beneficio che ne conseguirebbe gli oneri implementativi sarebbero ingenti.

**Q13. Si condividono gli obblighi informativi proposti? Se no, per quali motivi?**

**Q14. Si ritiene, in particolare, che sia corretto definire obblighi informativi minimi lasciando al venditore la possibilità di informare il cliente finale con una frequenza maggiore? Se no, quali ulteriori obblighi informativi dovrebbero essere definiti dall'Autorità?**

Condividiamo che il venditore debba trasmettere le informazioni al cliente, riteniamo tuttavia che le modalità con cui ciò avviene debbano essere lasciate alla completa discrezionalità del venditore stesso.

**Q15. Si condivide l'orientamento di introdurre il divieto di emettere fatture miste nelle tre casistiche indicate? Ci sono ulteriori casistiche a cui dovrebbe essere esteso tale divieto? Motivare la risposta.**

**Q16. Si condivide l'avvio del monitoraggio delle fatture miste come sopra descritto? Si ritengono opportune delle modifiche al monitoraggio? Motivare le risposte.**

**Q17. Si condivide l'orientamento di rimandare, a quando saranno disponibili le evidenze del monitoraggio delle fatture miste, la valutazione dell'eventuale introduzione degli obblighi in tema di rilevazione, messa a disposizione e recepimento ai fini della fatturazione doppio dato di misura? Motivare la risposta.**

Non condividiamo per nulla quanto proposto. Facciamo infatti notare che tale proposta risulta oltremodo onerosa (andando ad appesantire ulteriormente la bolletta) e che gli svariati monitoraggi in essere sono già molteplici e corposi. Qualora nonostante la nostra completa contrarietà si decidesse comunque di procedere come proposto, in nessun caso gli effetti del monitoraggio potranno essere retroattivi e riferiti a fattispecie precedentemente non normate.

Le disposizioni del punto 4.56 vincolerebbero il venditore a utilizzare finestre di autolettura specifiche e molto rigide. Inoltre il punto non sembra considerare la possibilità che si verifichino situazioni specifiche di difficile gestione (ad esempio cambi misuratore non comunicati).



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Q18. Si condividono le periodicità illustrate per il settore elettrico e per il settore gas? Se no, per quali motivi?**

Riteniamo plausibile quanto proposto.

**Q19. Si condivide l'orientamento volto a introdurre l'obbligo di emettere la fattura di periodo entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno fatturato, nel rispetto della periodicità di fatturazione prestabilita? Motivare la risposta.**

Non reputiamo necessario che sia l'AEEGSI a definire un termine massimo entro cui emettere le fatture, poiché l'interesse finanziario di ogni società è già ovviamente volto a fatturare il prima possibile, anche con lo scopo di ridurre al massimo il capitale circolante e, più precisamente, il periodo che intercorre tra il pagamento del ciclo passivo e l'emissione delle fatture ai clienti con conseguente recupero degli importi fatturati.

**Q20. Si condivide che il termine entro cui deve essere emessa la fattura di periodo possa essere, nell'ambito delle altre offerte del libero mercato, diverso da 45 giorni, purché indicato nel contratto? Si ritiene opportuno definire un termine massimo per l'emissione della fattura di periodo anche per le altre offerte del mercato libero? Motivare le risposte.**

In relazione alle offerte del mercato libero auspichiamo la minore ingerenza possibile.

**Q21. Si condivide l'esplicitazione del divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura? Motivare la risposta.**

Condividiamo, con la chiara eccezione della facoltà di prevedere contrattualmente con il cliente la cosiddetta "fatturazione anticipata".

**Q22. Si condivide l'introduzione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo previsti dal contratto? Motivare la risposta.**

**Q23. Si condividono gli orientamenti circa la quantificazione di tale indennizzo automatico? Motivare la risposta.**

**Q24. Si condividono le cause di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo per cui il venditore è esente dal riconoscimento dell'indennizzo automatico, come sopra descritte? Quali altre cause di esenzione andrebbero individuate? Motivare le risposte.**

Qualora l'applicazione degli indennizzi venisse comunque approvata, ribadiamo che anche a seguito



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

di monitoraggio, l'ammontare dell'indennizzo, se rivisto al rialzo, non dovrà superare il livello degli indennizzi previsti per la distribuzione. Inoltre, sempre qualora l'applicazione degli indennizzi venisse approvata, suggeriamo di inserire tra le cause di esonero i blocchi di fatturazione dovuti a virus o importanti interventi sui sistemi di fatturazione dovuti anche a modifiche imposte dalla normativa primaria o dal regolatore.

***Q25. Si condivide l'avvio del monitoraggio dei termini di emissione delle fatture di periodo? Si ritengono opportune delle modifiche al monitoraggio? Motivare le risposte.***

In linea con quanto sopra esposto, non condividiamo l'implementazione di nuovi monitoraggi.

***Q26. Si condivide l'obbligo di informare il cliente finale, in merito al possibile utilizzo delle proprie dichiarazioni sul consumo annuo? Motivare la risposta.***

Riteniamo che tale informativa non debba essere resa obbligatoria.

***Q27. Si condivide l'introduzione dello standard generale di qualità delle stime, definito in via transitoria come sopra descritto? Motivare le risposte.***

***Q28. Si ritiene che lo standard generale debba essere differenziato anche per classe di consumo o per livello di potenza, nel settore elettrico, e per classe di consumo e tipologie cliente finale, nel settore del gas? Quali livelli si ritiene opportuno debbano essere indicati per tali ulteriori differenziazioni?***

No. Lo riteniamo inutile e controproducente rispetto all'apertura del mercato e di ostacolo all'appetibilità di offerte studiate per essere maggiormente aderenti alle necessità dei clienti. Inoltre facciamo notare come le formule proposte necessitino di un adeguato criterio di competenziazione dei consumi. Qualora tale variabile non venisse presa in considerazione potrebbero infatti generarsi risultati non coerenti rispetto alle percentuali reali.

***Q29. Si condivide che in caso di violazione dello standard generale sia imposto il divieto di emettere fatture contabilizzanti consumi stimati che superino gli importi sopra descritti? Si ritengono opportune modifiche a tale divieto? Motivare le risposte.***

***Q30. Si condivide l'applicazione dell'indennizzo automatico in caso di violazione del divieto di emettere fatture contabilizzanti consumi stimati che superino gli importi sopra descritti? Motivare la risposta***

Stante quanto scritto sopra, e partendo dal presupposto che le stime del venditore sono generalmente affidabili, riteniamo di dover sottolineare che i clienti finali, in particolar modo se



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

soddisfatti, costituiscono il patrimonio principale delle società di vendita e che è quindi nel pieno interesse di queste ultime utilizzare tutti gli strumenti di fatturazione disponibili, stime comprese, al fine di offrire al consumatore un servizio efficiente e trasparente. Non condividiamo pertanto quanto proposto. Riteniamo inoltre che la previsione di cui al punto 4.77 potrebbe non essere adeguata in diversi casi specifici, anche in presenza di una stima corretta da parte della società di vendita (v. clienti “basso-consumanti” o che forniscono indicazioni specifiche rispetto alla presenza o meno negli immobili o riguardo la continuità dell’attività –nel caso ovviamente di clienti non domestici-). In tal senso non riteniamo parimenti opportuna l’introduzione dell’indennizzo di cui al punto 4.78 del DCO.

***Q31. Si condivide l’avvio del monitoraggio dell’incidenza dei consumi fatturati in acconto rispetto ai consumi reali come sopra descritto? Si ritengono opportune modifiche al monitoraggio? Motivare le risposte.***

In linea con quanto precedentemente esposto, non condividiamo quanto proposto.

***Q32. Si condivide l’orientamento di introdurre dell’obbligo di offrire la rateizzazione, come sopra indicato? Motivare la risposta.***

No, come già risposto allo spunto Q29, è pieno interesse del venditore andare in contro alle necessità del proprio cliente, anche per quanto concerne la rateizzazione, e affinché ciò avvenga nel modo più efficace è importante lasciare al venditore la massima flessibilità.

***Q33. Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, indicarle.***

Non riteniamo sufficiente la tempistica di 4 mesi individuata nel documento. L’implementazione di molte delle disposizioni proposte richiederebbe infatti tempi di recepimento di fatto fino anche a 12 mesi.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

  
Paolo Ghislandi